



Prefettura di Siracusa



Autorità Portuale di Augusta

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

PREMESSO CHE

- una corretta ed efficace politica di contrasto alla criminalità organizzata, per garantire anche i principi della libertà d'impresa e di concorrenza leale, necessita di una responsabile attività di prevenzione che si può realizzare anche attraverso l'adozione di ulteriori misure di legalità oltre a quelle già imposte dalla legge ;
- con deliberazione n.6/13 del 1.2.2013 l'Autorità Portuale di Augusta ha aderito al Protocollo Carlo Alberto Dalla Chiesa stipulato fra la Regione Sicilia e le Prefetture dell'isola il 12.7.2005;
- con d.lgs.218/2012, entrato in vigore il 13 febbraio 2013, sono state introdotte disposizioni correttive ed integrative al d. lgs.159/2011, recante il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"(di seguito, come novellato dal d.lgs.218/2012, il "Codice Antimafia");

- le predette disposizioni correttive ed integrative hanno l'ampliato la platea degli operatori economici da sottoporre alle verifiche antimafia nonché la tipizzazione delle "situazioni indizianti" di infiltrazione mafiosa;
- l'Autorità Portuale di Augusta ha manifestato l'esigenza di rafforzare ulteriormente e rendere più incisivi i controlli mirati a prevenire e reprimere ogni possibile infiltrazione della criminalità organizzata nel mondo dell'impresa, dei servizi e nel mercato del lavoro portuale;

CONSIDERATO

- che l'Autorità Portuale di Augusta ha in programma la realizzazione di opere pubbliche nonché l'appalto di servizi e forniture di particolare rilievo oltre al rilascio di atti autorizzatori e concessori, previsti dalla normativa di settore;
- che per perseguire gli obiettivi di una più efficace tutela della sicurezza del territorio e per creare condizioni ambientali favorevoli al corretto svolgimento delle suddette iniziative economiche in ambito portuale, la Prefettura di Siracusa e l'Autorità Portuale di Augusta ritengono necessario assumere, nell'ambito delle proprie competenze, con la stipula del presente Protocollo, ogni utile iniziativa volta a contrastare possibili infiltrazioni nei citati settori economici da parte della criminalità organizzata;

- che, a tal fine, si ritiene opportuno estendere in via pattizia il regime delle informazioni antimafia di cui all'art.84,c.3, del Codice Antimafia anche fuori dei casi espressamente previsti dalla stessa norma;
- che l'applicazione del protocollo riguarderà non solo il settore dei lavori pubblici e degli appalti, ma, come detto, anche quello, particolarmente rilevante, del rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di operazioni portuali e/o concessioni per l'uso del demanio marittimo ;

SI CONVIENE

ART.1

(Controlli antimafia)

Sono assoggettate al regime delle informazioni antimafia di cui all'art.84, c. 3, del "Codice Antimafia" tutte le fattispecie contrattuali previste, secondo i limiti di importo fissati, dalla normativa vigente e dal protocollo Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Le informazioni antimafia riguarderanno anche le seguenti attività a prescindere dagli importi:

- Concessioni demaniali ed eventuali subconcessioni;
- Trasporto di materiali a discarica;
- Smaltimento rifiuti;
- Fornitura e/o trasporto terra, bitume, asfalti e calcestruzzo;
- Noli a freddo di macchinari;
- Noli a caldo di macchinari;
- Forniture di ferro lavorato;

- Servizi di guardiania di cantiere;
- Acquisizione diretta o indiretta di materiale da cave per inerti e da cave di prestito per movimenti di terra;
- Servizi di logistica, di supporto, di vitto e alloggiamenti del personale;
- Autorizzazioni per l'esercizio di operazioni portuali e/o concessioni per l'uso del demanio marittimo ai sensi della l. 84/1994 e della vigente normativa di settore.

Dette informazioni saranno richieste, a prescindere dalla sede legale dell'impresa, a questa Prefettura che le rilascerà nel più breve tempo possibile, e comunque entro i termini di legge, o le acquisirà dalle altre Prefetture in relazione alla sede della impresa interessata.

In caso di successivo conseguimento di eventuali informazioni di carattere negativo, opererà, in ogni caso, l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art.3, con la conseguente estromissione della ditta, senza che questa possa vantare pretese risarcitorie.

ART.2

(Obblighi di denuncia e sicurezza sul lavoro)

Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, l'Autorità Portuale di Augusta s'impegna a:

- promuovere presso tutti gli operatori del settore portuale l'adozione di principi che contemplino l'obbligo di denuncia di reati che ne limitino direttamente o indirettamente la libertà economica a vantaggio di imprese o persone riconducibili alla criminalità comune e organizzata;

- raccogliere i dati e le informazioni concernenti le imprese fornitrici, appaltatrici e subappaltatrici, concessionari, imprese e operatori portuali, e fornire alla Prefettura, anche in via telematica, ed alle forze dell'ordine (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza), le informazioni di cui dispone;
- promuovere presso gli operatori portuali l'adozione di regole mirate a disciplinare la scelta responsabile dei propri partners, subappaltatori e fornitori;
- promuovere presso gli operatori portuali la predisposizione delle misure per la sicurezza sul lavoro e la prevenzione del lavoro nero che è spesso indicatore di gravi fenomeni criminali.

ART. 3

(Clausola risolutiva espressa e tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Autorità Portuale di Augusta nell'intento di garantire, nei confronti della collettività, la massima legalità e trasparenza, nella qualità di stazione appaltante s'impegna, altresì :

A) ad inserire nei bandi di gara per lavori, concessioni e servizi oppure direttamente nel contratto, se già espletata la gara, la seguente clausola: "La stazione appaltante si riserva di acquisire, nei confronti dei soggetti aggiudicatari, sia preventivamente alla aggiudicazione definitiva dell'appalto, o al rilascio delle concessioni, sia preventivamente all'autorizzazione di subcontratti, cessioni, noli o cottimi, le informazioni di cui all'art.84, c.3, del Codice Antimafia. Qualora risultassero, a carico dei soggetti interessati, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto aggiudicatario della gara ovvero al divieto

del subcontratto, cessione, nolo o cottimo. Nel caso in cui sia stato concluso un subcontratto con impresa nei confronti della quale venga successivamente accertata l'esistenza di cause interdittive, a norma del Codice Antimafia, l'impresa aggiudicataria dei lavori principali si impegna, nei confronti della stazione appaltante, a rescindere il subcontratto. In caso contrario la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto principale;

B) a richiedere l'impegno, per le imprese appaltatrici e concessionarie, ad effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie in modo che ne sia garantita la tracciabilità, secondo la normativa vigente.

ART. 4

(Clausole contrattuali)

L'Autorità portuale s'impegna ad includere nei propri bandi di gara le seguenti clausole che dovranno essere osservate dalle ditte partecipanti:

Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa offerente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altre partecipanti alla gara".

Clausola n. 2

"La sottoscritta impresa offerente si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia ed in ogni caso all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti,

rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori”.

Clausola n.3

“La sottoscritta impresa offerente s’impegna a presentare, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, un’apposita dichiarazione con l’indicazione delle imprese a cui saranno affidati subappalti e noli nonché dei titolari di contratti derivati e subcontratti, comunque denominati, nonché dei relativi metodi di affidamento, e dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti o subaffidamenti non saranno consentiti”.

Clausola n.4

“La sottoscritta impresa offerente s’impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti; pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese; danneggiamenti; furti di beni personali o in cantiere, ecc.), come da modello di dichiarazione allegato, che forma parte integrante del presente Protocollo.

Il contenuto delle clausole di cui al precedente punti 1, 2, 3 e 4 deve formare parte integrante dello stipulando contratto con l’impresa aggiudicataria.

ART. 5

(Obbligo di informazione)

La stazione appaltante assume l'impegno di imporre alle imprese aggiudicatrici di comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori o fornitori di cui al richiamato art.4, clausola 3.

ART.6

(Controlli antimafia sui rapporti in essere)

La Prefettura rilascerà le informazioni antimafia di cui all'art.84,c.3, del Codice Antimafia anche per contratti o atti concessori e/o autorizzatori già in essere, che l'Autorità Portuale di Augusta s'impegna a richiedere.

ART. 7

(Accesso ai cantieri)

La Prefettura potrà promuovere azioni di accertamento e verifica nei cantieri, coinvolgendo eventualmente anche l'Ispettorato del Lavoro, l' INPS, l' INAIL e l'ASP competenti per territorio. Potrà disporre mirati controlli nei cantieri da parte delle Forze di Polizia, utilizzando gli strumenti previsti dalle norme vigenti.

ART.8

(Disposizioni finali)

Il presente Protocollo è immediatamente operativo dalla data di sottoscrizione delle parti con verifica al biennio.

Tutte le aziende che risulteranno direttamente o in forma mediata interessate nella realizzazione dei lavori citati in premessa, o al rilascio degli atti concessori e/o autorizzatori, sono tenute ad osservare il presente Protocollo.

Di tanto se ne fa carico l'Autorità Portuale di Augusta, che prende formale impegno in tal senso.

Siracusa, 13 settembre 2013

LA PREFETTURA DI SIRACUSA L'AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA

Il Prefetto

Il Presidente

Dott. Armando GRADONE



Dott. Aldo GAROZZO



